

Prot. n. 7149 N2

Lucca, 22 settembre 2011

Ai genitori degli studenti
Agli alunni
Ai docenti

COMUNICAZIONE INTERNA N. 010

Oggetto: Disposizioni validità anno scolastico.

Come è noto, a partire dall'anno scolastico 2011/12 trova applicazione, per gli studenti di tutte le classi degli istituti di istruzione secondaria di II grado, la disposizione sulla validità dell'anno scolastico di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122, che prevede: "... *ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*".

Nella tabella sottostante vengono evidenziati il monte ore annuale dell'Istituto e il numero totale di assenze consentite:

Unità orarie di 60' annuali previste dall'ordinamento	Ore annuali necessarie per la validità dell'anno scolastico	Massimo di ore di assenza consentite
1056	792	264

Lo stesso decreto prevede che il Collegio dei docenti possa individuare **possibili deroghe** al limite minimo di frequenza alle lezioni, a condizione che si tratti di casi eccezionali, certi e **DOCUMENTATI** e che le assenze non pregiudichino la possibilità di valutazione degli alunni. Si trascrive quanto deliberato dal Collegio dei docenti del 02/05/2011:

Rientrano nel tempo scuola di ciascuno studente le assenze dovute a:

- 1. motivi di salute adeguatamente documentati*
- 2. terapie e/o cure programmate e documentate*
- 3. donazioni di sangue documentate*
- 4. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.*
- 5. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo*
- 6. attività di volontariato a carattere straordinario documentate*
- 7. per i corsisti del serale motivi di lavoro e gravi motivi di famiglia debitamente documentate*

Inoltre, il Consiglio di classe può prendere in considerazione assenze dovute a gravi e documentate motivazioni, decidendo di inserirle nei criteri di deroga e verbalizzando tale decisione in sede di scrutinio finale.

Rientrano altresì nel tempo scuola:

- 1) entrate posticipate ed uscite anticipate dovute ad assenza dei docenti;
- 2) ore o giornate di sciopero dei docenti;
- 3) ore non effettuate per assemblee sindacali dei docenti;
- 4) interruzione delle attività didattiche per calamità naturali.

La partecipazione ad iniziative esterne organizzate dalla scuola è valutata come presenza.
Sono conteggiati come giorni di assenza tutti gli altri dovuti a cause non comprese nell'elenco precedente.
Sono conteggiati come ore di assenza i ritardi di almeno un'ora sull'inizio delle attività didattiche o le uscite anticipate dovute a motivi personali.

Prima di procedere alla valutazione degli apprendimenti in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, tenendo conto della documentazione acquisita e dei criteri generali stabiliti dal collegio dei docenti, procede all'esame delle singole situazioni degli studenti relativamente all'eventuale mancato raggiungimento del limite orario annuo personalizzato.

Nei casi in cui venga accertato il mancato conseguimento del limite orario minimo dei tre quarti di presenza alle lezioni, il consiglio di classe procede alla applicazione dei criteri di deroga e successivamente valuta se sussistono, comunque, le condizioni per poter procedere alla valutazione dello studente.

Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame sarà redatto un apposito verbale da parte del consiglio di classe, dandone contestuale comunicazione alle famiglie degli studenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Daniela Venturi